

AMMISSIONE, SEPOLTURE E TUMULAZIONI (estratto dal regolamento di polizia mortuaria)

ART. 38 - Ammissione nel cimitero di San Martino e nei reparti speciali

Nel cimitero di San Martino, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Le salme di persone non residenti a Morbegno e non decedute nel territorio comunale, per motivate ragioni da produrre all'Ufficio competente, possono essere ricevute e seppellite in campo comune ed in caso di cremazione nelle nicchie cinerarie; tuttavia le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Morbegno in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza possono essere anche tumulate in loculi.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90 delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 37, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni. In difetto di tale manifestazione possono decidere gli eredi.

ART. 39 - Ammissione nei cimiteri di frazione

Nei cimiteri di frazione sono accolte le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

A richiesta degli interessati, possono essere accolte nei cimiteri di frazione anche le salme di persone residenti o defunte nell'ambito di tutto il restante territorio comunale di Morbegno, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

Anche per i cimiteri di frazione si applica quanto previsto dall'articolo 38, commi 2, 3 e 4, compatibilmente con la disponibilità di sepolture.

ART. 43 – ... omissis ... **Sepulture ad inumazione** (intendendosi per tali le sepolture nella terra) hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio. ... omissis ...

ART. 45 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ... omissis

ART. 83 - Durata della concessione

... omissis ...

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| a) ossari: | anni 30 |
| b) cinerari: | anni 30 |
| c) loculi: | anni 30 |
| d) aree per tombe collettive: | anni 60 |
| e) aree per cappelle: | anni 60 |
| f) tombe di proprietà del comune: | anni 60 |
| g) cappelle di proprietà del comune: | anni 60 |